

n. 18467 / 2015 R.G.

### **TRIBUNALE DI BARI**

Il Giudice, dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 17/10/2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

considerato che, nelle note scritte del 28/05/2024, la parte opponente (l'opposizione risulta spiegata sia dall'impresa in concordato che dai fidejussori, con difesa unitaria) ha così dedotto: "in data 6.11.2023 la \* si vedeva OMOLOGATO il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori con provvedimento del Tribunale di Bari Quarta Sez. Civile R.G. N. 1/23, che si deposita unitamente alle presenti note, confermando che tale statuizione è già da tempo nota alla odierna parte convenuta per avvenuta notifica a tutti i creditori della società in parola. Con le presenti note scritte, come disposto dall'On.le Giudicante in data 16.4.2024, si chiede, quindi, in via principale che venga dichiarata la improseguibilità/improcedibilità e/o sospensione della presente procedura per la intervenuta omologazione in parola; in subordine ci si riporta integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto e sostenuto in tutte le difese sin qui svolte";

l'ammissione della parte opponente alla procedura di concordato semplificato e l'omologazione di detto concordato è pacifica e documentata;

rilevato che solo la parte opponente ha aderito alla proposta conciliativa di questo giudicante di cui all'ord. 30/05/2024 (tesa all'abbandono della lite con compensazione delle spese processuali, in ragione delle circostanze esposte), non aderendovi la controparte per ragioni legate alle spese di lite (la parte opposta ha poi insistito per la decisione, in ogni caso rimettendosi alle valutazioni giudiziali circa la richiesta di sospensione del procedimento);

rilevato altresì che, posto che alcuna delle parti ha indicato le disposizioni pertinenti al caso, alla fattispecie risulta applicabile l'art. 25 sexies CCII e, per quanto qui rileva, l'art. 117 CCII, a tenore del quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso (articolo riproduttivo del previgente art. 184 L.F.);

osservato che:

- nel provvedimento di omologa risultano "debiti verso banche per € 773.661,98" e che nelle difese la parte opposta ha dedotto che "il credito privilegiato precettato pari ad € 631.697,08 risulta incluso nel progetto di stato passivo comunicato alla BCC in data 29.04. 2024" (dato non contestato); di talchè, in termini va intesa l'inclusione del credito fondante il precetto nel piano concordatario allo stato in esecuzione;

- nella vicenda si è al cospetto di creditore anteriore (credito fondato su mutuo fondiario nr. 00002004106 dell'importo di €800.000,00, erogato in data 10/09/2009), sicchè la presente procedura di opposizione a precetto deve ritenersi allo stato improseguibile in pendenza di esecuzione del concordato, dal momento che l'art. 117 cit. vincola il soddisfacimento del creditore anteriore alla proposta concordataria omologata (salva l'ipotesi, qui non ricorrente, di risoluzione del concordato); l'aspetto risulta condizionare anche la posizione accessoria dei garanti, attesa la difesa comune assunta sin dall'atto introduttivo;

p.q.m.

**DICHIARA**

allo stato improseguibile il presente procedimento, per le causali di cui in parte motiva.

Si comunichi.

Bari, 30/10/2024

Il Giudice Chiara Cutolo Chiudi

Depositato in cancelleria il 30.10.2024